Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 24/06/2021

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo di € 2.445,56 a titolo di commissioni accessorie, commissioni finanziarie, commissioni mediazione e spese contrattuali e di istruttoria, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 10/02/2016 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo all'01/04/2020, oltre a interessi legali e spese di procedura e per assistenza difensiva, queste ultime quantificate nel reclamo in € 200,00.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, precisando, in primo luogo, di aver incorporato la società con cui il ricorrente ha sottoscritto il contratto e di essere subentrato a titolo universale in tutti i suoi rapporti, ed eccependo: che i contratti a suo tempo sottoscritti tra le parti indicano i costi c.d. recurring, sui quali calcolare il rimborso pro rata temporis; l'univocità dell'articolo 125 sexies, comma 1 del TUB nel disporre che la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata non riguarda indifferentemente l'intero costo totale del credito, bensì certe sue componenti e corrisponde all'esatto importo sia degli interessi che dei costi "dovuti per la vita residua del contratto"; per quanto riguarda la sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 sexies del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi che siano "dovuti per la vita residua del contratto" – ha creato nei finanziatori un "legittimo affidamento" circa la correttezza del loro operato; la non diretta applicabilità della Direttiva 2008/48 nel nostro ordinamento, nonché l'insussistenza di un obbligo di interpretazione della normativa

nazionale in modo conforme alla sentenza della CGUE; la natura up-front delle commissioni rete esterna, stante anche l'evidenza documentale che attesta l'intervento e lo svolgimento di attività, fin dalla fase di promozione e collocamento del prestito, del soggetto che ha intermediato il credito (allega fattura del 04/04/2016, nonché contabile del bonifico effettuato); la natura up-front delle "commissioni di attivazione", in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto; la natura non retrocedibile delle spese di istruttoria/notifica, remunerative di un'attività effettuata nella fase istruttoria prodromica alla stipula del contratto; la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo sulla base del pro rata temporis, pari a € 2.612,04, a titolo di commissioni di gestione; l'infondatezza della richiesta di rimborso della commissione di estinzione, in quanto il caso di specie non rientra nelle ipotesi di esclusione e parte ricorrente non ha allegato né tantomeno provato la mancanza di tale oggettiva giustificazione; l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, non essendo obbligatoria l'assistenza legale davanti all'ABF e vista la serialità del contenzioso.
Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125* sexies *TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi* up front".
"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".
Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front,* il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi* up front *ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi* up front *può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*", valutando inoltre che "*non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati*

orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterrebbe una presunta "*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125* sexies *TUB",* che viene ritenuta dal Collegio "*priva di giuridico fondamento … per la semplice ragione che la stessa* [Direttiva]*, lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125* sexies *TUB) disapplicabile dal giudicante* in parte qua *(per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi* up front*) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi* up front*) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche*".

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* delle spese di istruttoria, delle commissioni rete esterna e delle commissioni di attivazione, in quanto tutte remunerative di attività prodromiche alla stipula del contratto; mentre vanno considerate *recurring* le commissioni di gestione e per l'intero importo, tenuto conto che, in detto importo, non risultano chiaramente identificate le "spese fisse" di € 50,00 previste in contratto.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento	120
rate scadute	49
rate residue	*71*

TAN	*5,20%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*59,17%*
- in proporzione alla quota interessi	*37,60%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	C) commissioni di attivaz.	*(up front)*	€ 1.553,49	*€ 919,15* ○	€ 584,18 ◉	○		€ 584,18
○	D) comm. di gestione	*(recurring)*	€ 4.498,56	€ 2.661,65 ◉	*€ 1.691,65* ○	○	€ 2.612,04	€ 49,61
○	E) spese istrutt. / notifica	*(up front)*	€ 480,00	*€ 284,00* ○	€ 180,50 ◉	○		€ 180,50
○	F) comm. rete esterna	*(up front)*	€ 2.016,00	*€ 1.192,80* ○	€ 758,10 ◉	○		€ 758,10
○				◉	○	○		€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 1.572**
interessi legali	sì

Quanto alla richiesta di restituzione della commissione per l'estinzione anticipata, addebitata in misura pari ad € 170,80, osserva il Collegio che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione, mentre, per altro, nel reclamo aveva espressamente affermato che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleghi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento"; a tale riguardo, va invero considerato che il Collegio di Coordinamento,

decisione n. 5909/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto: "*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*", pertanto, una domanda di rimborso così come formulata dal ricorrente non può essere accolta.
La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.572,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS